



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Prot. Gen. 11170

Imola, 24/03/2015

## DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31, COMMA 4 DEL D.P.R. n. 380/2001 E SUCC. MOD. PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il D.L. 12/11/2014 n. 133 c.d. "sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "*Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*" del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4 bis, 4 ter, 4 quater, dal seguente contenuto:

*"4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.*

*4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione."*

- che per le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, a decorrere dal 12/11/2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione, il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione ne accerti l'inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da euro 2.000 euro a euro 20.000, con applicazione nella misura massima di euro 20.000 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
- che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE;

COMUNE DI IMOLA  
Via Mazzini 4 - 40026 Imola (BO)  
PEC [comune.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.imola@cert.provincia.bo.it)  
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289  
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE  
Via Cogne 2 (piano terra - 1° piano) - 40026 Imola  
Responsabile del procedimento: Ing. Bartoli Fulvio  
Informazione e visione atti: tel 0542 602506  
pec: [urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it](mailto:urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it)

Orario: martedì 9,00-13,00/15,00-17,00  
giovedì 9,00-13,00



- che la Regione non ha ad oggi assunto provvedimenti tesi ad aumentare l'importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4-quater dell'art. 31 in merito all'applicazione delle sanzioni;
- che con circolare prot. gen. 442803 del 21/11/2014, la regione al punto 12 "sanzioni amministrative in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire" ha evidenziato che la sanzione amministrativa introdotta dal comma 4 ter all'art. 31 del DPR 380/2001 trova applicazione nella nostra Regione integrando il disposto dei primi quattro commi dell'art. 13 L.R. 23/2004;

Atteso:

- che il Comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., dal minimo di €. 2.000 al massimo di €. 20.000, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001;
- che a tal fine si ritiene dover fissare i parametri sulla base di quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;
- che i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;
- Visto l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;
- Visto l'art. 13 della L.R. 23/2004 e succ. mod.;
- Dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto sindacale prot. gen. n. 2112 del 2/01/2014;
- Su proposta del responsabile di procedimento Ing. Fulvio Bartoli

### DECIDE

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 2.000 a €. 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, saranno determinate con i seguenti parametri:

#### **SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI**

##### **A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

- A.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: *2.000 euro*;
- A.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: *150 euro/mq* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- A.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: *100 euro/mc* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- A.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: *il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

##### **B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE**

- B.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: *2.000 euro*
- B.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: *150 euro/mq* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- B.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: *100 euro/mc* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).



- B.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: *il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

- C.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: *2.000 euro*
- C.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: *150 euro/mq* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- C.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: *100 euro/mc* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- C.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: *il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

D) INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 DPR 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO: *si applica la sanzione di euro 20.000.*

2) di dare atto che le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse in data successiva alla data di adozione del presente provvedimento, mentre per le ordinanze emesse tra il 12/11/2014 (data di entrata in vigore della L. 164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia) e la data di adozione del presente provvedimento per gli interventi non ricadenti nei casi di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001 verrà applicata la sanzione minima pari a 2.000 euro;

3) di dare atto altresì che, a termine del comma 4-ter dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 come modificato, i proventi delle sanzioni saranno incamerati alla risorsa 4.05.2700 "Proventi relativi alla concessione di permessi di costruire e a sanzioni della disciplina urbanistica" e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

Imola, li 24/03/2015

Il Dirigente

Dott.ssa Simonetta D'amore